

ALLEGATO A

Intervento SRA06 – ACA6

“Cover crops” Azione 6.2 Bulatura

Bando annualità 2025

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
3.1	<i>BENEFICIARI</i>	4
3.2	<i>SUPERFICI</i>	4
4	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	4
5	IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	5
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	6
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	6
6.2	<i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i>	6
6.3	<i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i>	7
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	7
8	OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	7
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E ALTRI OBBLIGHI</i>	7
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	8
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i>	8
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	9
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	10
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	10
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	10
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	11
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	11
11	CLAUSOLA DI REVISIONE	11
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	11
13	CESSIONE/SUBENTRO	12
13.1	<i>CASI GENERALI</i>	12
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	13
14	RINUNCE AGLI IMPEGNI	13
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE REGISTRAZIONI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPEGNI ..		14

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6849 del 30 settembre 2024
- delibera di G.R n.1437 del 02.12.2024 “Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 5.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027”
- delibera di G.R. n. 387 del 08.04.2024 “PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021.” e s.m.i.
- delibera di G.R. n. 101 del 12.02.2024 “Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all’individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell’ambito del FEAGA e del FEASR.”
- Delibera di GR n. 1520 del 19.12.2024 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA06 – ACA6 “Cover crops - Azione 6.2 Bulatura” - Annualità 2025.

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

La Regione Toscana attiva solo l’Azione 6.2 Bulatura.

L’azione 6.2 prevede un pagamento annuale per ettaro di seminativo a favore dei beneficiari che si impegnano a introdurre la pratica della bulatura (trasemina di leguminose su cereali).

La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini (bulatura), incrementando la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l’attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico e miglioramento della struttura e fertilità del suolo. Il maggiore contenuto di sostanza organica riduce anche i rischi di erosione, con conseguente aumento della capacità di ritenzione idrica, contribuendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’attività azotofissatrice dei batteri in simbiosi con la coltura leguminosa riduce il fabbisogno di fertilizzazioni azotate nella coltura successiva e di conseguenza attenua i fenomeni di emissione di protossido di azoto e lisciviazione dei nitrati nelle acque di percolazione. Le leguminose traseminate inoltre entrano in competizione con le infestanti con una conseguente riduzione nell’utilizzo di diserbanti.

L’intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2025.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

3.2 Superfici

La superficie oggetto di impegno (SOI) è quella condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo). Dei seminativi sono ammesse le occupazioni del suolo con cereali autunno vernini.

La superficie minima oggetto d'impegno è pari a 1 ha.

Le superfici oggetto di impegno e pagamento devono essere dichiarate e validate all'interno del fascicolo aziendale.

Fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il venir meno dei requisiti di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno del soggetto o delle superfici, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate.

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Riduzione/estensione delle superfici".

4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</i>		
A) Siti Natura 2000*	A1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 > 50%	4
	A2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 compresa tra il 20 e il 50%	2
B) Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000*	B1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir > 50%	3
	B2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir compresa tra il 20 e il 50%	1
<i>Aree caratterizzate da criticità ambientali</i>		
C) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	C1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in ZVN > 50%	4
	C2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in ZVN compresa tra il 20 e il 50%	3

D) Territori interessati dalle alluvioni	SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 (art. 2 della LR 51/2023)	1
<i>Entità della superficie soggetta a impegno</i>		
E) Numero di ettari richiesti a impegno	E1) oltre 20 ha	4
	E2) da 10 a 20 ha	3
F) Percentuale di superficie richiesta ad impegno	F1) oltre il 30% dei seminativi	3
	F2) dal 25 al 30% dei seminativi	2
Punteggio massimo		17

*:I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

Sono cumulabili tra loro i punteggi contrassegnati da una x:

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E1	E2	F1	F2
A1	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
A2	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B1	-	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x
B2	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x
C1	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x
C2	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x
D	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
E1	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x
E2	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x
F1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
F2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-

5 Impegni specifici dell'intervento

Sono previsti i seguenti impegni:

- effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose
- utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura per la trasemina

- utilizzo di una quantità di semente di specie leguminose tale da garantire la copertura del terreno; ai fini del rispetto dell'impegno, si considera sufficiente l'utilizzo del 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie/miscuglio in questione
- divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale ed in generale il divieto di utilizzo del principio attivo glifosate anche in presemina
- ogni anno almeno il 20% dei seminativi aziendali deve essere interessato dagli impegni dell'Azione 6.2
- tenuta e l'aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema informativo di ARTEA o del Quaderno di Campagna dell'Agricoltore sul portale SIAN a partire dall'inizio dell'impegno e le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui viene svolta l'operazione; l'elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni sono riportate nell'allegato 1

La superficie richiesta a premio di anno in anno con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto/pagamento (SOI non vincolata ad appezzamenti fissi).

I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI (superficie oggetto di impegno) ma queste superfici non sono ammesse a premio.

I cereali autunno-vernini devono essere presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

Con la prima domanda di aiuto/pagamento possono essere richieste a premio le superfici interessate dalla bulatura effettuata a inizio 2025 sui cereali seminati nel 2024. La verifica delle limitazioni relative al diserbo è effettuata a partire dalla semina dei cereali autunno vernini nel 2025.

Le inosservanze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio. In base alla gravità/portata/durata dell'inosservanza, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposita delibera di G.R..

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale pari a 209 euro per ettaro di coltura autunno vernina (SOI) interessata da trasemina di leguminose.

6.2 Riduzione/estensione delle superfici

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.2 Superfici). Riduzioni

maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda. La SOI (superficie oggetto di impegno) è ad appezzamenti variabili.

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n. 387 del 08.04.2024 e s.m.i.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto presuppone l'apertura di un nuovo bando. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale.

6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

I premi di SRA06 – ACA6 sono cumulabili con quelli connessi agli interventi a superficie del PSP 2023 – 2027 (SRA ed Ecoschemi) e del PSR 2014-2022, secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 101 del del 12.02.2024. Le stesse superfici non possono essere contemporaneamente oggetto di impegno e pagamento di SRA06 e SRA03. In caso di sovrapposizione viene pagato solo l'impegno relativo a SRA03.

7 Definizione del quadro finanziario

Lo stanziamento complessivo è pari a 1.500.000,00 euro per il quinquennio di impegno, con una dotazione annua di 300.000,00 euro.

Il pagamento del saldo del quinto anno di impegno è condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata e altri obblighi

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

I beneficiari dell'intervento SRA06 – ACA6 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e

individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”

Nell’ambito della disciplina di condizionalità, per l’intervento SRA06 – ACA6 il PSP individua i seguenti elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO):

- BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
- CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Le inosservanze dovute al non rispetto dei suddetti obblighi provocano una riduzione del premio fino all’esclusione dal beneficio. L’importo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposita delibera di G.R..

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all’art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell’allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116.” n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell’infrazione, l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall’art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all’art. 25 del Dlgs 42/2023.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell’allegato 2 al decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.” e s.m.i.

Nell’ambito dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali di cui all’allegato 2 al DM 9 marzo 2023 non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all’intervento SRA06 – ACA6.

9 Competenze amministrative

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l’intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell’Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all’istruttoria delle domande presentate, alla formazione dell’elenco degli ammissibili, alla formazione dell’elenco di liquidazione, nonché all’emissione del titolo di pagamento sono dell’Agenzia Regionale per l’Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell’amministrazione, ARTEA adotta entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, un provvedimento secondo quanto stabilito all’Allegato A alla DGR n. 387/2024 e s.m.i. in relazione alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all’adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all’interessato.

Nel caso in cui le regole gestionali trasversali lo consentano, Artea, valutata la presenza di rinunce, decadenze, riduzioni degli importi a vario titolo, riferite al primo anno di impegno (anno n) e rilevate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto (anno n+1), procede a pagare i soggetti che abbiano presentato la prima domanda di pagamento, in ordine di graduatoria sino all’occorrenza del budget delle risorse stanziare per il bando.

Nell’anno n+1 possono presentare la seconda domanda di pagamento i soggetti che abbiano mantenuto gli impegni fin dal 1° gennaio dell’anno n, anche nel caso in cui non sia ancora stata loro pagata la prima domanda di pagamento riferita all’anno n.

Le aziende che non intendono mantenere gli impegni possono inviare espressa rinuncia al regime di aiuto tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA; nel caso in cui la rinuncia sia presentata dopo l’eventuale liquidazione della domanda di pagamento, il procedimento di recupero da parte di Artea segue tutte le fasi di questa fattispecie, compresa l’applicazione degli interessi.

La presentazione delle domande di pagamento non costituisce un diritto in merito alla finanziabilità della domanda stessa.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA06 – ACA6 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati ai paragrafi seguenti, una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Per il 2025 la domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Gli interessati devono presentare le domande, redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

10.3 Fasi del procedimento

Presentazione della prima domanda di aiuto/pagamento	Dal 15 gennaio 2025 al 15 maggio 2025, fatte salve eventuali date successive stabilite a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2025.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nel caso in cui la domanda sia estratta nel campione delle annualità successive, sono verificati anche gli impegni riferiti all'annualità in cui non è stata presentata domanda di pagamento e che possono essere oggetto di controllo documentale.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante continua con gli stessi impegni e deve possedere, alla data del subentro, gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione dell'elenco degli ammissibili. Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione dell'elenco degli ammissibili.

È ammesso il solo subentro totale, trattandosi di impegno ad appezzamenti non fissi. Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

Le conseguenze relative alla perdita di SOI a seguito di più subentri nel corso dell'impegno sono stabilite al par. "4.7 Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi - 4.7.1 Casi generali" della DGR 387/2024 e s.m.i..

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

ALLEGATO 1 – Elenco delle registrazioni per le verifiche degli impegni

Le operazioni indicate di seguito e riferite al registro di magazzino e al registro delle operazioni colturali e/o trattamenti fitosanitari devono essere tenute nel Quaderno delle registrazioni all'interno del sistema informativo ARTEA sezione PAN. Nel caso in cui diventi operativo il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore sul portale SIAN, saranno fornite indicazioni aggiornate.

Le registrazioni sono riferite alle superfici soggette ad impegno (SOI).

Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti alle superfici soggette a impegno (SOI) e il registro può essere utilizzato dalle aziende agricole anche per assolvere gli impegni di registrazione previsti da normative cogenti (condizionalità, Piano d'azione nazionale (PAN) e requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari).

Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui viene svolta l'operazione.

Registro di magazzino

Nessun obbligo specifico ai fini del tipo di impegno in caso non venga effettuato alcun diserbo chimico sui cereali autunno vernini oggetto di impegno (in caso contrario il magazzino andrà compilato almeno per gli erbicidi).

NB: SRA06 prevede il divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale ed in generale il divieto di utilizzo del principio attivo glifosate anche in presemina.

Registro delle operazioni colturali

Per l'intervento di trasemina sui cereali a impegno è necessario indicare:

- Tipo Lavorazione: "trasemina"
- Tipo semina: "Minimum tillage"
- Superficie interessata (mq): se minore di quella proposta, deve essere inserita manualmente
- La macchina utilizzata specificando nel campo "Tipo macchina" se si tratta di "seminatrice" o "erpice" - in questo caso si intende seminatrice + erpice
- Nello spazio note riportare "bulatura"

Al momento della registrazione dell'operazione di trasemina, è obbligatorio per le sementi selezionare la specie ed indicarne la quantità, quindi salvare e cliccare su "Semente".

Cliccare su "nuova semente" e inserire le informazioni richieste:

- specie
- quantità
-

Se si utilizzano miscugli di sementi inserire:

- le singole specie
- la quantità di sementi per singole specie